

OGGETTO E SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO

Giovanni Parisi

c/

Ministero degli Interni e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. I bis – R.G. 6995/2021

Il sottoscritto Prof. Avv. Stefano Crisci, in qualità di difensore dell'Ing. Giovanni Parisi (c.f. PRS GNN 86M28 H703 K), elettivamente domiciliato nel giudizio incardinato innanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, sez. I bis, R.G. 6995/2021, presso il mio studio in Roma alla P.za Giuseppe Verdi n. 8, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, provvede, in ottemperanza all'Ordinanza del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. I bis n. 2366, pubblicata il 1.3.2022, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito approvata con decreto dipartimentale n. 55 del 12 aprile 2021, chiedendo la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG del ricorso in epigrafe, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati, come di seguito indicato.

OGGETTO DEL RICORSO

Il ricorso in epigrafe ha ad oggetto l'**annullamento**:

- del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale – Ufficio II – Affari Concorsuali e Contenzioso – Ufficio per la Gestione dei Concorsi di Accesso, n. 78 del 21.5.2021 con cui il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale indetta con decreto dipartimentale n. 142 del 20.04.2020 con il quale è stato bandito il concorso pubblico per esami a n. 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in quanto giudicato “*NON IDONEO*” per “*Alterazione parametri fisici con aumento indice di massa grassa (FMI) 28,1% in soggetto con ipercolesterolemia (322 mg/dl) – Decreto 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)*”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa;
- degli “atti” e “documenti”, ivi richiamati, ancorché non conosciuti;
- del verbale n. 4 del 13.05.2021 di accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici, nella parte in cui ritiene il ricorrente Giovanni PARISI “*NON IDONEO*” per “*Alterazione parametri fisici con aumento indice di massa grassa (FMI) 28,1% in*

soggetto con ipercolesterolemia (322 mg/dl) – Decreto 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)”;

- della scheda medica del 13.05.2021, nella parte in cui ha ritenuto il ricorrente Giovanni PARISI “NON IDONEO” per “*Alterazione parametri fisici con aumento indice di massa grassa (FMI) 28,1% in soggetto con ipercolesterolemia (322 mg/dl) – Decreto 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b)*”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- nonché, ove necessario e per quanto di interesse, del decreto dipartimentale 12 aprile 2021 n. 55 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei soggetti vincitori del concorso, pubblicata sul Bollettino Speciale del Personale del Ministero dell’Interno in data 13.4.2021, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- di tutti gli atti connessi, preordinati, successivi e/o comunque collegati e lesivi, ivi compreso il Bando di concorso;
- nonché, in via subordinata e per quanto di interesse, del bando di concorso di cui al DM 142 del 20.04.2020 con cui il Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale, ha indetto un “*concorso pubblico, per esami, a 87 posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco*” nella parte in cui impone, quale requisito di ammissione la “*idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministero dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166*”, nonché in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- della Direttiva tecnica emanata dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare, adottata in attuazione dell’art. 5 del d.p.r. 207/2015, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO

Il ricorso in epigrafe censura l’evidente erroneità degli accertamenti effettuati dall’Amministrazione ed in particolare dalla Commissione medica deputata alla verifica dell’idoneità fisica del candidato, che hanno condotto all’illegittima esclusione di quest’ultimo. In particolare si censurano i risultati dell’esame bioimpedenziometrico, da cui sarebbe emerso un valore di massa grassa superiore ai limiti di ammissibilità previsti dal D.M. 166/2019.

Il ricorso consta dei seguenti motivi di impugnazione:

1° MOTIVO: Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e delle direttive tecniche. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, del principio

di massima partecipazione e dell'art. 3 della l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione D. Lgs. 166/2019. Violazione e/o falsa applicazione d.p.r. 207/2015. Violazione e/o falsa applicazione Direttiva Tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Erroneità dell'accertamento tecnico. Erroneità dell'esame per metodica bioimpedenziometrica relativa alla misurazione della massa grassa e di dati antropometrici. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà. Ingiustizia Manifesta. Sviamento.

Con il primo motivo di ricorso, si contesta l'errato inserimento del dato anamnestico dell'altezza, indicata dall'Amministrazione resistente in 176 cm a fronte dell'altezza effettiva oggettiva di 177,5 cm., ai fini dell'accertamento bioimpedenziometrico.

L'errato inserimento ha invalidato insanabilmente l'accertamento bioimpedenziometrico che ha condotto all'esclusione, atteso che si tratta di uno dei dati in base al quale viene calcolata la percentuale di massa corporea: l'erroneità di tale parametro rende il risultato finale assolutamente inattendibile.

Come emerge dalla Direttiva Tecnica 11.03.16 per l'attuazione del regolamento approvato con DPR del 17 dicembre 2015 (cui rinvia il citato D.M. 166/2019), poiché «*lo strumento deve fornire automaticamente i valori percentuali di massa grassa e massa metabolicamente attiva*» è necessario che «*al fine di standardizzare la modalità di misurazione ... attenersi alla seguenti indicazioni procedurali:*

- *impostazione dell'apparecchiatura per ciascun esaminando inserendone l'altezza ed il peso;*
- *l'esaminando posto con le gambe leggermente addotte (le cosce non devono toccarsi) e le braccia leggermente abdotte (non devono toccare il torace);*
- *misurazioni degli esaminandi nella stessa fascia oraria della giornata, preferibilmente in orario antimeridiano;*
- *il concorrente deve:*
 - *non mangiare e bere nelle 4 ore prima del test;*
 - *urinare prima del test (entro 30 min)*
 - *evitare esercizio fisico da moderato a intenso nelle ultime 12 ore;*
 - *fornire ogni dato anamnestico utile ai fini dell'esecuzione dell'esame».*

Pertanto, il valore indicato di FM ed ogni altro valore risultante dal macchinario in questione relativo alla conformazione fisica del candidato, discendono direttamente dai predetti dati di statura e peso i quali sono, dunque, elementi essenziali per la verifica.

Il relativo accertamento, dunque, è rigidamente condizionato dai dati inseriti, talchè l'erroneità nell'inserimento conduce inevitabilmente ad un accertamento non veritiero della situazione del candidato.

Né lo scostamento del dato staturale avrebbe potuto essere liberamente apprezzato dalla Commissione in termini di “irrilevanza” rispetto all’esito dell’accertamento impedenziometrico.

Dato che il controllo bioimpedenziometrico è effettuato a mezzo di specifico macchinario che valuta complessivamente parametri specifici e strettamente personali di ogni candidato, lo scostamento dettato dallo scarto di altezza inserito non è apprezzabile dalla Commissione in termini di irregolarità irrilevante.

Detto altrimenti, la stessa Commissione Medica non potrebbe in ogni caso calcolare *ex post* l’incidenza dell’errato dato staturale sul risultato dell’esame bio-impedenziometrico che ne risulta insanabilmente inficiato.

2° MOTIVO: Violazione e falsa applicazione del bando di concorso e delle direttive tecniche. Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, del principio di massima partecipazione e dell’art. 3 della l. n. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione art. 587 D.P.R. 90/2010. Violazione e/o falsa applicazione d.p.r. 207/2015. Violazione e/o falsa applicazione Direttiva Tecnica ed. 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. Erroneità dell’accertamento tecnico. Erroneità dell’esame per metodica bioimpedenziometrica relativa alla misurazione della massa grassa e di dati antropometrici. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà. Ingiustizia Manifesta. Sviamiento.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’operato dell’Amministrazione, in quanto l’indice di massa grassa risultante dall’esame bioimpedenziometrico risulta palesemente incongruente tanto con lo stato fisico del ricorrente, quanto con i successivi e coevi ulteriori accertamenti medici, privatamente svolti dal deducente, che hanno accertato il pieno rispetto dei parametri indicati dalla normativa primaria e dalla *lex specialis*.

In particolare, da esami clinici effettuati già il 20.5.2020, e dunque a ridosso della visita del 13.5.2020, nonché in data 11.6.2021, il ricorrente è risultato sempre avere un indice di massa grassa rientrante nei parametri di ammissibilità.

Inoltre si censura la mancata indicazione, nei verbali di accertamento, della strumentazione utilizzata per procedere all’analisi bioimpedenziometrica, nonché delle modalità di svolgimento dell’esame.

Proprio per la sua particolarità, l’esame bioimpedenziometrico “deve” essere svolto con specifiche modalità operative –consacrate nella Direttiva tecnica emanata dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare– in difetto delle quali l’esame risulta totalmente inattendibile, potendo produrre oscillazioni di risultato tali da inficiare la sussistenza del requisito di partecipazione al concorso, e del cui rispetto deve esserne offerta prova nei certificati di accertamento.

In mancanza –come nel caso di specie– non v'è prova della correttezza dell'analisi svolta, rendendo l'accertamento inaffidabile e quindi non valido ai fini dell'esclusione del ricorrente.

3° MOTIVO: Violazione dell'art. 3 e ss L. 241/1990. Violazione del giusto procedimento di legge. Violazione dei principi in materia di pubblici concorsi. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del Bando di concorso. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 207/2015 e della Tabella A, Violazione e falsa applicazione della Direttiva Tecnica del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2016. Violazione e/o falsa applicazione art. 587 D.P.R. 90/2010. Eccesso di potere per carenza o errore sul presupposto. Erroneità dell'accertamento tecnico. Erroneità dell'esame per metodica bioimpedenziometrica relativa alla misurazione della massa grassa e di dati antropometrici. Travisamento dei fatti. Eccesso di potere per contraddittorietà. Sviamento. Ingiustizia Manifesta.

Con il terzo motivo di ricorso, si contesta che il provvedimento impugnato sia viepiù invalido per aver posto a base dell'esclusione una presunta *ipercolesterolemia* da cui sarebbe affetto il ricorrente.

Patologia che non è prevista quale motivo di esclusione dal concorso dal D.M. 166/2019 –che stabilisce i requisiti fisici per l'ammissione nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

Né il Bando, richiamando meramente il citato D.M. 166/2019, prevede tale condizione come escludente.

L'assenza di previsione di tale condizione (non potendosi parlare di patologia) quale causa di esclusione, impedisce di porre la stessa a fondamento del provvedimento escludente.

Né tampoco tale valutazione può assurgere a comprova o supporto del giudizio di alterazione della composizione corporea dell'ing. Parisi. .

La condizione di ipercolesterolemia, non associata ad alcuna patologia, è indipendente dal presunto –ed invero non correttamente accertato– superamento dei parametri di massa grassa.

In assenza di una specifica motivazione di tipo medico scientifico, non è predicabile alcun collegamento diretto tra le due condizioni, talchè l'asserito superamento dei valori soglia del colesterolo non assurge *ipso facto* a supporto della sussistenza (presunta) di una alterazione corporea.

4° MOTIVO: In via subordinata ai superiori motivi, si impugna il Bando di concorso nella parte in cui prescrive valori rigidi della bioimpedenziometria, senza in alcun modo valorizzare le condizioni specifiche di ogni candidato, così palesando una modalità di accertamento tecnico assolutamente inadatta e lacunosa per poter addivenire alla valutazione di una effettiva idoneità fisica.

In particolare, l'art. 3, 2 comma, del DPR n. 207/15, se, da un lato, si interessa di «*tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali*» ai fini del giudizio di idoneità in questione, dall'altro, illogicamente ed irrazionalmente, prevede che «*è considerata ammissibile una*

percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino ad un massimo del 10% rispetto ai valori limite».

Non v'è chi non veda come tale disposizione, nel limitare la capacità accertativa e discrezionale tecnica della Commissione medica al rigoroso rispetto di parametri illogicamente predeterminati e fissi, sia illegittima potendo condurre a situazioni, come quella odierna, in cui la medesima Commissione, nella “scheda medica”, ritiene il candidato perfettamente idoneo sia dal punto di vista degli apparati fisici nonché obiettivi!

D'altra parte, come noto, l'utilizzo degli indici di massa corporea ha diversi limiti e svantaggi in quanto la divisione in “fasce” sacrifica importanti differenze e, per quanto qui specificatamente rileva, non tiene in considerazione il livello di forma fisica del paziente né la “storia” e la “anamnesi” del candidato ed, anzi, come chiarito, giunge ad assumere un valore preminente su questi svuotandogli di ogni “peso” nella valutazione tecnico discrezionale delegata alla Commissione

Il calcolo degli indici di massa corporea, dunque, non possono mai da soli comportare, come invece accade negli atti impugnati, la valutazione di inidoneità del soggetto al solo mero loro superamento in quanto, come chiarito, detto superamento non è da solo in grado di offrire una attendibile “certezza” di inclusione di tutte le condizioni fisiche personali.

Non v'è chi non veda, dunque, come tali dati possano essere utilizzati unicamente quali “limiti indiziari” il cui superamento determini non già l'automatica esclusione del candidato, bensì l'obbligo di condurre un accertamento ulteriore di valutazione complessiva del soggetto in cui tutti i parametri e gli accertamenti effettuati devono sintetizzarsi in un giudizio che tenga conto della situazione unitaria del candidato in modo tale da valorizzare, realmente, le “*condizioni tecniche o individuali*” dei candidati.

5° MOTIVO: Sempre in via subordinata e senza che ciò costituisca rinuncia alcuna alle superiori censure, si impugna altresì la Direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare, adottata in attuazione dell'art. 5 del d.p.r. 207/2015, (di cui in ogni caso difetta prova del rispetto nello svolgimento degli accertamenti) in quanto la stessa prevede una modalità di svolgimento del test impedenziometrico assolutamente non coerente con le migliori tecniche mediche diagnostiche.

IN VIA ISTRUTTORIA, alla luce dei denunciati vizi, si è chiesta la disposizione di apposita verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità.

Si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

- **in via d'urgenza**, che S.E. il Presidente dell'Ecc.mo T.A.R. adito, ovvero il Presidente della Sezione a cui verrà assegnato il presente ricorso ovvero, ancora, il Presidente f.f. voglia disporre, prima della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, le misure cautelari provvisorie idonee ad evitare al ricorrente il lamentato pregiudizio grave ed irreparabile quale, a mero titolo esemplificativo, la sospensione degli atti impugnati e l'immissione in servizio "con riserva";
- **in via cautelare collegiale**, accogliere l'istanza cautelare, confermando le misure già adottate in sede monocratica, ovvero adottando idonee misure interinali quali, a titolo esemplificativo, la sospensione degli atti impugnati e l'immissione in servizio "con riserva", ovvero la ripetizione –anche tramite verifica– dell'accertamento sanitario del ricorrente con la conseguenziale –in caso di idoneità– immissione in servizio "con riserva";
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenziale effetto;
- il tutto con vittoria di spese e compensi di lite come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato che si dichiara antistatario.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 1.3.2022, n. 2366, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 17.3.2022

Prof. Avv. Stefano Crisci